

Omologazione risultati gare del 17/5/2009 - SEMIFINALI DI ANDATA -

Girone 1

1^ Squadra	-2^ Squadra	Risultato	Mete	Arbitro
ASD ASTI RUGBY 1981	-C.U.S. VERONA RUGBY ASD	22 - 15	(3- 2)	Sig. ROSCINI S.

Girone 2

1^ Squadra	-2^ Squadra	Risultato	Mete	Arbitro
EXAGERATE RUGBY REGGIO	-G.S. FIAMME ORO RUGBY ROMA	15 - 20	(2- 2)	Sig. FALZONE A.

Girone 3

1^ Squadra	-2^ Squadra	Risultato	Mete	Arbitro
RUGBY RIVIERA 2005 ASD (vedi delibera)	-ASD AMATORI RUGBY CAPOTERRA	49 - 10	(6- 1)	Sig. VENTURA P.

Girone 4

1^ Squadra	-2^ Squadra	Risultato	Mete	Arbitro
RUGBY CLUB SPORT CATANIA ASD	-DONELLI MODENA RUGBY	43 - 7	(7- 1)	Sig. MANCINI S.

C L A S S I F I C A

Girone 1

Squadra	Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Mete	P.F.	P.S.	Diff.	Pen.
ASD ASTI RUGBY 1981	4	1	1	0	0	3	22	15	7	0
C.U.S. VERONA RUGBY ASD	1	1	0	0	1	2	15	22	-7	0

C L A S S I F I C A

Girone 2

Squadra	Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Mete	P.F.	P.S.	Diff.	Pen.
G.S. FIAMME ORO RUGBY ROMA	4	1	1	0	0	2	20	15	5	0
EXAGERATE RUGBY REGGIO	1	1	0	0	1	2	15	20	-5	0

C L A S S I F I C A

Girone 3

Squadra	Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Mete	P.F.	P.S.	Diff.	Pen.
RUGBY RIVIERA 2005 ASD	5	1	1	0	0	6	49	10	39	0
ASD AMATORI RUGBY CAPOTERRA	0	1	0	0	1	1	10	49	-39	0

C L A S S I F I C A

Girone 4

Squadra	Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Mete	P.F.	P.S.	Diff.	Pen.
RUGBY CLUB SPORT CATANIA ASD	5	1	1	0	0	7	43	7	36	0
DONELLI MODENA RUGBY	0	1	0	0	1	1	7	43	-36	0

DELIBERA GARA - "RUGBY RIVIERA 2005/AMATORI RUGBY CAPOTERRA" del 17/5/2009

Il Giudice Sportivo,

rilevato dal referto del Sig. VENTURA Paolo che la società Amatori Rugby Capoterra ha presentato un elenco nominativo di 22 giocatori con il numero minimo di giocatori di 1° linea (cinque di 1° linea) stabilito dalle norme vigenti per squadre da 19 a 22 giocatori indicati in lista;

considerato che la gara si è svolta dal 23° del 2° tempo con mi schie "no contest", in seguito alle uscite per infortunio dei giocatori di 1° linea n°3 Sig. FARIGU Guido (PD) all'11° del 2° tempo e n°24 Sig. DESOGUS Angelo al 23° del 2° tempo, in trato in sostituzione del citato n°3, in quanto la suddetta società aveva esaurito i giocatori con adeguata preparazione per giocare nel ruolo di pilone destro;

viste le disposizioni contenute nella Direttiva della Regola 3.5 lett. c) e d) e 3.13 lett. d) del Regolamento di Gioco edizione 2009 e la Circolare informativa C.N.Ar. n°15/2008-09 del 25 febbraio 2009;

omologa la gara in oggetto con il risultato conseguito sul campo di 49 a 10 Mete 6 - 1 in favore del Rugby Riviera 2005.

(Avv. Achille Reali)

SANZIONI DI GIOCO ADOTTATE DALL'ARBITRO - AUTOMATICHE

AMMONIZIONI - 1° Cartellino Giallo

- CALANDRO LUCA, della G.S. FIAMME ORO RUGBY ROMA, espulso temporaneamente al 10° del 2° tempo
- CASSINA RAMIRO PABLO, della ASD AMATORI RUGBY CAPOTERRA, espulso temporaneamente al 40° del 2° tempo
- INDOVINO CRISTIAN, della ASD ASTI RUGBY 1981, espulso temporaneamente al 40° del 2° tempo
- MAFFEI MARCO, della G.S. FIAMME ORO RUGBY ROMA, espulso temporaneamente al 36° del 2° tempo
- MARETTO FABIO, della RUGBY RIVIERA 2005 ASD, espulso temporaneamente al 34° del 1° tempo

AMMONIZIONI - 2° Cartellino Giallo

- GAROZZO SALVATORE, della RUGBY CLUB SPORT CATANIA ASD, espulso temporaneamente al 11° del 2° tempo
- GREGNANIN ALESSANDRO, della RUGBY REGGIO ASD, espulso temporaneamente al 10° del 2° tempo

AMMONIZIONI - 3° Cartellino Giallo

- EPIFANI NICOLAS, della ASD ASTI RUGBY 1981, espulso temporaneamente al 9° del 2° tempo

segue

OPPOSIZIONE MONITORIA CARLOS GASTON POUJADE

Il Giudice Sportivo, visto il ricorso in opposizione ex art. 80 e segg., Regolamento di Giustizia, presentato dal Sig. Carlos Gaston Poujade, per il tramite del proprio procuratore e difensore Avv. Stefano Schiavone, avverso la sanzione comminata nella riunione dell'8 marzo 2009, comunicato B/26/GS, allo stesso giocatore Sig. Poujade, tesserato del Cus Verona Rugby ASD, consistente in dieci mesi di squalifica, dal 19/3/2009 al 18/1/2010 compresi, di cui sette mesi per l'infrazione di cui all'art. 26/1, lett. n), (stamping), Reg. di Giustizia, inasprita di tre mesi per la concorrenza della riscontrata recidiva di cui all'art. 14, Reg. di Giustizia, a suo carico, nonché delle circostanze aggravanti di cui all'art. 26/2, lett. a) e lett. b), Reg. di Giustizia, verificati i requisiti di cui all'art. 80, Regolamento di Giustizia, lo dichiara ammissibile.

In tale ricorso l'opponente contesta *in toto* quanto addebitatogli, sia in termini oggettivi che soggettivi, e, in via preliminare, eccepisce l'ammissibilità del reclamo presentato dalla società Rugby Riviera 2005 ASD, che ha dato l'avvio all'*iter* procedimentale che si è concluso con il provvedimento impugnato con il medesimo ricorso. In particolare, espone che nel caso di specie non sarebbero applicabili gli artt. 72, comma 3, e 77, comma 1, lett. b) del Regolamento di Giustizia, che consentono la presentazione del citato reclamo. A tal riguardo, evidenzia che la fase di gioco in cui si sarebbe verificato l'infortunio subito dal giocatore sig. Francesco Corazza, tesserato del Rugby Riviera 2005 ASD, è riconducibile alla fattispecie della Regola 16 di Gioco, dedicata alla "Ruck", che si tratta di un'azione di gioco tipica e importante del rugby. Il reclamo, quindi, non sarebbe stato ammissibile nel caso di specie, in quanto il combinato disposto dei predetti articoli lo consentirebbe limitatamente a "fatti violenti volontariamente commessi a gioco fermo o estranei all'azione di gioco...". L'opponente, inoltre, sostiene che in luogo della lett. n) dell'art. 26, comma 1, del Regolamento di Giustizia, si sarebbe dovuta eventualmente applicare al caso di specie, sempre che fosse stata dimostrata la colpevolezza del sig. Poujade, la lett. v) dello stesso articolo, che descrive un'ipotesi di illecito tecnico più appropriata a quella imputata allo stesso Poujade (*giocare pericolosamente in una ruck nda*).

Per quanto concerne il fatto oggetto del ricorso, l'opponente eccepisce, in primo luogo, la pessima qualità delle immagini del DVD esaminato, che non chiariscono in modo assoluto quanto accaduto; poi, la circostanza che l'arbitro era a meno di un metro dal fatto e che non ha notato nulla di anormale o di atipico, tant'è vero che nel proprio referto riporta solo la sostituzione al 20° minuto del II tempo del giocatore Corazza, a causa di una ferita lacero contusa al cuoio capelluto, peraltro non corrispondente a quella lamentata dal Rugby Riviera nel reclamo presentato.

Il sig. Poujade, inoltre, rappresenta che sia il capitano del Rugby Riviera, che sulla base di quanto espresso nel provvedimento impugnato era "vicino all'azione", che il resto della squadra non hanno manifestato nulla nell'immediatezza, né successivamente nel corso della partita in questione, che proseguiva senza incidenti o reazioni di alcun tipo, che non sarebbero mancati se si fosse trattato di un atto volontario e grave nelle sue conseguenze, come prospettato nel reclamo presentato tre giorni dopo, nel quale si denunciava che "...il giocatore Francesco Corazza veniva colpito con un calcio..".

In ragione delle predette deduzioni, il ricorrente invoca una attenta verifica delle risultanze dell'attività istruttoria svolta dalla Procura Federale, che possono essere lette in modo diverso e portare, senza forzature fondate su mere ipotesi, a una diversa soluzione della questione, supportata da elementi oggettivi.

Nel rilevare, quindi, "la contraddittorietà intrinseca e l'infondatezza dei fatti posti a carico del Sig. Carlos Gaston Poujade", il ricorrente lamenta il pregiudizio grave e irreparabile scaturito dalla sanzione impugnata, sia per l'impossibilità di giocare nella propria squadra, il Cus Verona, sia per la conseguente probabile/possibile rescissione contrattuale della stessa società, che non si potrebbe avvalere del sig. Poujade nella prossima stagione sportiva.

L'opponente, pertanto, conclude chiedendo:

"Voglia l'Ecc.mo Giudice Sportivo Nazionale, *contrariis reiectis*, in riforma dell'opposta decisione, pronunciata con comunicato B/26/GS in data 18.03.2009, accogliere il presente ricorso in opposizione e conseguentemente valutare positivamente tutte le deduzioni ed eccezioni esposte nel presente atto e per l'effetto dichiarare nulla e/o annullare, la sanzione di mesi dieci di squalifica inflitti al giocatore Sig. Carlos Gaston Poujade riformando, così, in toto la decisione impugnata con ogni consequenziale pronuncia".

In merito all'eccezione formulata in via preliminare dal ricorrente, il Giudice Sportivo ritiene doveroso procedere a una attenta disamina di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 72, comma 3, e 77, comma 1, lett. b) del Regolamento di Giustizia. L'art. 72 del Regolamento di Giustizia disciplina i casi in cui è da ritenersi ammissibile il reclamo presentato all'arbitro, previsto dall'art. 8 del Regolamento dell'Attività Sportiva della F.I.R.. Nell'ultimo comma del predetto art. 72 è inoltre indicata una particolare fattispecie di reclamo, che deve avere ad oggetto le ipotesi previste dall'art. 77, comma 1, lett. b) del Regolamento di Giustizia, che sono: "fatti violenti volontariamente commessi a gioco fermo o estranei all'azione di gioco, non rilevati dagli ufficiali di gara o comunque che abbiano causato lesioni gravi o gravissime". Si evidenzia che alla lett. e) del medesimo articolo 77 è specificato che si deve intendere come fatto non rilevato dall'ufficiale di gara ciò che non risulta dal referto arbitrale.

Quando si verificano le predette situazioni, quindi, ai sensi del comma 3, del citato art. 72, il reclamo può anche essere proposto al Giudice Sportivo competente, mediante la spedizione di telegramma entro il terzo giorno successivo alla gara disputata, nel quale vi può essere indicata la riserva di formulare i mezzi di prova a sostegno di quanto reclamato entro i successivi trenta giorni.

Dalla lettura della lett. b) del citato art. 77, quindi, emerge che detto reclamo può essere legittimamente presentato quando dei fatti violenti sono stati volontariamente commessi nei seguenti casi: 1) a gioco fermo; 2) in ambito estraneo all'azione di gioco; in dette ipotesi è però necessario che gli ufficiali di gara non abbiano rilevato nulla, cioè che non abbiano assunto nessun provvedimento, sanzionatorio o meno, indicato nel referto arbitrale; 3) in ogni caso quando dal fatto violento commesso volontariamente siano derivate lesioni gravi o gravissime al giocatore offeso, anche se l'azione violenta fosse stata rilevata dagli ufficiali di gara e riportata nel referto arbitrale, con eventuali sanzioni disciplinari assunte o meno nel corso della partita.

Nel caso in cui sia proposto il reclamo in questione, rispettando i termini regolamentari, il Giudice Sportivo provvede solo ad inoltrarlo al Procuratore Federale senza entrare nel merito della vicenda, che sarà più approfonditamente esaminata dallo stesso Procuratore, in fase di istruttoria, e dal medesimo Giudice al momento della redazione della decisione, prima della quale si procede a verificare la legittimità della procedura espletata.

Dalle immagini del DVD prodotto e dalle testimonianze rese al Procuratore Federale, risulta che nel caso di specie il fatto violento commesso volontariamente non è avvenuto né a gioco fermo, né in ambito estraneo all'azione di gioco, essendo stato compiuto nel corso di una "ruck" con il pallone ancora all'interno del raggruppamento, ma ha causato una lesione ricompresa tra quelle gravi o gravissime al giocatore colpito, configurando così l'ipotesi del predetto n.3). A questo riguardo, si rappresenta che, in assenza di una specifica definizione di lesione "grave" o "gravissima" nella normativa federale, appare ragionevole riferirsi a quanto previsto nel codice penale vigente, nel quale, all'art. 583 dedicato alle circostanze aggravanti del reato di lesioni personali, sono definite le lesioni gravi e quelle gravissime.

Come in parte riportato nel provvedimento opposto, nel certificato medico del Dr. Ermanno Tiso, in data 16/11/2008, prodotto dal Rugby Riviera 2005, si legge che il giocatore Francesco Corazza ha subito sul proprio viso una "vasta ferita lacero contusa con perdita di sostanza a livello dell'angolo mandibolare dx estesa per oltre sei centimetri", nonché "sutura muscolare per strati di materiale riassorbibile" e "sutura intradermica".

Lo stesso Corazza, in data 17/2/2009, ha riferito al Procuratore Federale che "In dipendenza del colpo ricevuto ho riportato oltre 10 punti di sutura – sia interni che esterni – non ho potuto aprire bocca ed alimentarmi regolarmente per alcuni giorni, e tutt'ora reco in viso i segni del colpo subito". Per mero scrupolo di ulteriore certezza dei fatti, ai sensi dell'art. 80, Regolamento di Giustizia, questo Giudice ha chiesto alla Rugby Riviera 2005 di meglio descrivere le conseguenze della lesione subita dal sig. Corazza, che sono state così precisate nella nota del 25/4/2009: "visibile cicatrice di sette centimetri che parte dalla mandibola destra al mento".

Nell'ultimo comma dell'art. 583 del codice penale, è stabilito che la lesione personale è qualificata come gravissima, se dal fatto è derivato, secondo quanto previsto al n.4), lo sfregio permanente del viso. Ne consegue che nel caso di specie si è pertanto verificata l'ipotesi di una lesione gravissima cagionata a un giocatore con un'azione volontaria commessa durante la partita e, conseguentemente, il Rugby Riviera 2005 era pienamente legittimato a proporre il reclamo ex art. 72, comma 3, Regolamento di Giustizia, che va considerato pienamente ammissibile nella fattispecie. Per quanto concerne l'ulteriore censura preliminare, relativa alla asserita più corretta applicazione nel caso di specie della lett. v) piuttosto che la lettera n) dell'art. 26, comma 1, Regolamento di Giustizia, se ne ravvisa l'opportunità di verificarla successivamente nel merito della decisione.

Respinta quindi l'eccezione preliminare sull'ammissibilità del reclamo, nel merito il Giudice Sportivo rileva che l'opposizione formula una serie di rilievi critici su alcune circostanze di fatto poste a fondamento del provvedimento opposto, che tuttavia non si palesano in grado di inficiarne la piena validità. Appaiono totalmente irrilevanti, infatti, le considerazioni circa il fatto che l'arbitro era vicino all'episodio e non ha scorto nulla di strano, che niente è stato riportato nel referto, se non che si era verificata una sostituzione al 20° minuto del I tempo dell'estremo del Rugby Riviera 2005, il sig. Corazza per la precisione, per ferita lacero contusa al cuoio capelluto, che però non è corrispondente a quella poi indicata nel reclamo dallo stesso Rugby Riviera; che il capitano e gli altri giocatori del Rugby Riviera non hanno riferito o manifestato nulla all'arbitro nell'immediatezza dell'incidente, e che solo dopo tre giorni dalla partita lo stesso Riviera ha presentato il reclamo in questione. Il Giudice Sportivo, comunque, per un più completo accertamento dei fatti, ai sensi del già richiamato art. 80, Regolamento di Giustizia, ha chiesto al sig. Ferdinando Cusano, arbitro dell'incontro, di spiegare per quale ragione nel referto ha scritto che il giocatore Corazza aveva una ferita lacero contusa al cuoio capelluto. Il sig. Cusano ha risposto che ricordava perfettamente che, successivamente all'uscita dal terreno di gioco del sig. Corazza, il medico di campo gli aveva riferito di aver applicato alcuni punti di sutura allo stesso giocatore, ma che non escludeva di aver compreso male il punto dell'applicazione dei punti. Chiarito questo aspetto, anche gli altri rilievi della difesa del sig. Poujade non sono in grado di porre in discussione la decisione opposta, in quanto fondata su alcune circostanze oggettive e incontestabili. Quanto poi all'asserita scarsa qualità del DVD utilizzato e della sua dubbia provenienza, si rappresenta che detto DVD offre piena garanzia tecnica e documentale e non si ravvisano elementi in grado di negarne l'autenticità.

Dalle immagini del DVD in questione risulta confermato quanto affermato dal Procuratore Federale, e cioè che sul punto di caduta, a seguito di placcaggio, del giocatore sig. Corazza che stava contrattaccando, si è formata una ruck, nel corso della quale si nota che il giocatore sig. Carlos Gaston Poujade, che è riconoscibile nella parte esterna del raggruppamento, in modo repentino alza con il ginocchio piegato a circa 90° la gamba destra e poi l'abbassa sul terreno in modo deciso all'interno della ruck. Dopo che il pallone esce dalla ruck dalla parte del Riviera Brenta Rugby, e il gioco si sposta lontano, si vede giacere a terra il sig. Corazza, a cui poi saranno riscontrati i danni fisici di cui trattasi. Appare quindi adeguatamente provato che nel corso della partita tra il CUS Verona e il Rugby Riviera, il sig. Poujade ha effettuato uno stamping su di un giocatore a terra, colpendolo in modo tale da procurargli sul viso una ferita lacero contusa, che è stata poi curata con l'applicazione di dieci punti, che hanno determinato la presenza di una cicatrice di circa sette centimetri. Il sig. Poujade ha quindi posto in atto una condotta che ha concretizzato la fattispecie dello stamping, previsto dalla lett. n) del comma 1 dell'art. 26, Regolamento di Giustizia, e, pertanto, non si ravvisa per quale ragione nel caso di specie si sarebbe dovuta considerare la fattispecie di cui alla lett. v) dello stesso articolo, che si applica quando si gioca pericolosamente in una ruck. Detto illecito tecnico, infatti, ha natura evidentemente residuale, che si configura solo in quei casi in cui l'azione effettuata non rientra in nessuna di quelle specificamente previste nelle altre fattispecie. Nel presente caso, come già detto, l'azione effettuata dal sig. Poujade, integra perfettamente quella dello stamping, di cui alla lett. n), che prevede una squalifica determinata da un minimo di uno a un massimo di nove mesi.

Ad opinione del giudicante merita qualche ulteriore approfondimento la valutazione dell'elemento psicologico nella commissione del fallo da parte del Poujade. L'unico teste che dichiara di poter precisare che era stata evidente ed inequivocabile l'intenzione del sig. Poujade di colpire al volto il sig. Corazza, è il sig. Stefano Codo, capitano del Rugby Riviera e compagno di squadra del giocatore rimasto ferito al volto. Le immagini disponibili non sono in grado di supportare questa versione, ma evidenziano comunque una condotta posta in atto dal sig. Poujade in prossimità della ruck, come sopra descritta, che integra l'ipotesi del dolo indiretto. Se infatti potrebbe essere messa in dubbio la precisa intenzione del sig. Poujade di effettuare uno stamping proprio sul volto del giocatore Corazza, appare indiscutibile la considerazione che nel momento in cui il sig. Poujade ha effettuato uno stamping deciso all'interno di una ruck in assenza della totale certezza di liberare un pallone senza causare danni a terzi, anche gravissimi, ha implicitamente accettato il rischio che tali risultati si verificassero e, quindi, ne deve comunque rispondere a titolo di dolo, anche se indiretto. Il riconoscimento di una minore intensità del dolo posto in atto dal sig. Poujade nel caso di specie, nel quale è stato in ogni caso causato un gravissimo danno alla parte offesa, porta a una diversa quantificazione della squalifica con conseguente lieve riduzione della sanzione opposta che, in ragione del limite massimo di nove mesi previsto dalla fattispecie e delle ripercussioni negative che detto genere di eventi può causare alla diffusione del rugby, non può essere comunque inferiore a sei mesi

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo

- visti gli artt.10, 11, 12, 13, 14, 77, 78, 79, 80, 26/1, lett. n) e lett. v), 26/2, lett. a) e lett. b), Regolamento di Giustizia;
- **accoglie parzialmente** l'opposizione, così come proposta;
- **riduce** la sanzione di dieci mesi di squalifica (dal 19/3/2009 al 18/1/2010 compresi) al giocatore Carlos Gaston Poujade, assunta nella riunione del 18/3/2009, comunicato B/26/GS, in **nove mesi di squalifica (dal 19/3/2009 al 18/12/2009 compresi)**, di cui sei mesi di squalifica base, inasprita di tre mesi per la riscontrata recidiva a suo carico e della contestuale presenza delle aggravanti di cui all'art. 26/2, lettere . a) e b);
- dispone la restituzione del contributo funzionale.

Roma, 20 Maggio 2009

(Avv. Achille Reali)

Il Segretario
(Sig.ra Elia Grassi)

Il Giudice Sportivo
(Avv. Achille Reali)